



ORGANISMO di MEDIAZIONE dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

O.d.M.

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono promuovere il procedimento se non con il ministero di un difensore Avvocato o Praticante Abilitato, quest'ultimo nei limiti di competenza previsti dalla normativa vigente.

4. L'assistenza tecnica di un Avvocato nei procedimenti di mediazione disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D. Lgs 28/2010.

Art. 2 - DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento;

b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ex artt. 10 e ss.;

e) i dati identificativi del difensore della parte dell'Avvocato e dell'eventuale ausiliario della parte.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi O.d.M.) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

3. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'O.d.M. o in forma libera.

4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'O.d.M. amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro; b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. La Segreteria, inoltre, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione. La parte istante provvede alla notifica e/o comunicazione alle parti invitate in mediazione, con

qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuta ricezione, dell'istanza di avvio della mediazione e della nota di comparizione, nomina del Mediatore e fissazione del primo incontro.

Art. 4 - SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso le aule di udienza del Tribunale di Teramo all'uopo destinate dal Presidente del Tribunale.

2. La sede di svolgimento è derogabile, per gravi e comprovati motivi, con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e dell'Organismo.

Art. 5 - FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'O.d.M. designa il Mediatore individuandolo tra gli iscritti nell'Elenco dei Mediatori o eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti sempre tra i nominativi inseriti nei suddetti Elenchi.

4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'O.d.M. provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuta ricezione.

7. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'O.d.M., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'O.d.M. nominerà un altro mediatore.

9. L'O.d.M. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.d.M. medesimo.

10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 5-bis - AGGIORNAMENTO DEL MEDIATORE - TIROCINIO ASSISTITO

- I Mediatori iscritti sono tenuti ad uno specifico aggiornamento almeno biennale di durata complessiva non inferiore a 18 ore, presso gli Enti di Formazione di cui al Capo V del D.M. Giustizia n. 180/2010 come modificato dal D. M. Giustizia n. 145/2011. Debbono inoltre partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti.

- L'O.d.M. consente a ciascun Mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla vigente normativa, gratuitamente e conformemente alla disciplina di cui all'allegato Regolamento.

- I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità ed alla riservatezza, nonché a quelle riguardanti la inutilizzabilità ed il segreto professionale applicabili al Mediatore.

Art. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARzialità DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 7;
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza;
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 - RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il Mediatore, gli addetti dell'O.d.M., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
3. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2.
6. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
6. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle

dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A. E DI RESPONSABILITÀ MEDICA - SANITARIA

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, comma 4, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.

3. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

Art. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 9;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'O.d.M. dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'O.d.M. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'O.d.M..

Art. 11 - INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 10.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 (+ IVA), che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'O.d.M..

5-bis. Le indennità debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 28/2010.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'O.d.M. nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta

diverso da quello dichiarato dalle parti, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il Mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, né per il Mediatore.

8. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di Mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato:

“L'importo delle spese di Mediazione (...):

a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quarto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della Mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 28/10;

d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari n.d.r.);

9. È facoltà dell'O.d.M.:

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

10. L'O.d.M. ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M., apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

13. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a proroga.

14. L'O.d.M. non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

- Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

TABELLA A - INDENNITÀ PER LA MEDIAZIONE

Valore della lite	per ciascuna parte:
Fino a Euro 1.000	Euro 65
Da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
Da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240
Da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360
Da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600
Da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000
Da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200
Oltre oneri fiscali.	

Le indennità vanno corrisposte con assegno circolare intestato all'O.d.M. dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, ovvero, ove consentito, in contanti presso la Segreteria dell'O.d.M..